



BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

Speciale N. 53 del 5 Maggio 2017

LEGGI REGIONALI NN. 22-23-24-25-26-27

Vendita e Informazioni

UFFICIO BURA
L'AQUILA
Via Leonardo Da Vinci n° 6

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Servizi online Tel. 0862/ 363217 -363206

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall' 1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì

Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".

2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".

3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

NOTA:

Le determinazioni direttoriali e dirigenziali per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

Sommario

PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

ATTI DELLA REGIONE

LEGGI

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 22

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Consiglio di Stato nn. 2406/15, 3486/15, 3869/15, 3877/15, 4434/15, 4435/15, 4526/15, 4674/15 emesse a seguito di giudizio di ottemperanza, concernenti le mancate liquidazioni delle indennità plus orario spettanti al personale sanitario da parte della Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Chieti..... 4

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 23

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze: liquidazione e pagamento della somma complessiva di € 2.800,28 per spese di c.t.u. liquidate con decreto n. cron. 8014/2015 del 19 novembre 2015 del Presidente del Tribunale di L'Aquila per il giudizio Sigismondi Graziano e altri c/Regione Abruzzo e Regione Abruzzo Gestione liquidatoria ex ULSS di Chieti..... 7

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 24

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Tribunale civile di L'Aquila nn. 131/14, 417/14, 418/14, 420/14 e 611/14..... 9

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 25

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n. 39/2015 del Tribunale di Teramo.....15

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 26

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva del TAR Abruzzo n. 166/2015 del 25.2.2015 e Ordinanza del TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24.6.2015.20

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 27

Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti.....24

 PARTE I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

 ATTI DELLA REGIONE

 LEGGI

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 22

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.90/9 del 21.3.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 22
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Consiglio di Stato nn. 2406/15, 3486/15, 3869/15, 3877/15, 4434/15, 4435/15, 4526/15, 4674/15 emesse a seguito di giudizio di ottemperanza, concernenti le mancate liquidazioni delle indennità plus orario spettanti al personale sanitario da parte della Gestione Liquidatoria della ex ULSS di Chieti.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio già pagati della Regione Abruzzo derivanti da sentenze esecutive periodo 1.1.2015 - 31.12.2015 - per il valore complessivo di euro 180.867,50, così come specificato dettagliatamente nella tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 1, hanno trovato copertura, per l'importo complessivo di euro 180.867,50, nelle risorse allocate nella Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Cap. 321901 recante "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Attore	ASL	REGIONE Convenuta	Oggetto della causa	Avvocato Gestione Liquidato ria	Grado di giudizio	Estremi sentenza: Tipo e numero	notifica sentenza dal Consiglio di Stato	scadenza notifica (90GG)	sentenza ottemperanza	Sorte capitale	IRAP	Spese legali	Spesa totale
FARICELLI Raffaella	202	no	lavoro	Bosco	concluso	CdS 1445/13	13/10/2015	11/01/2016	4434/15	€ 21.910,17	€ 953,70	€ 634,40	€ 23.498,27
MATTOSCI Nunzio	202	no	lavoro	Bosco	concluso	CdS 1444/13	20/10/2015	18/01/2016	4674/15	€ 17.059,76	€ 751,30	€ 634,40	€ 18.445,46
PUGLIELLI Luciana	202	no	lavoro	Bosco	concluso	CdS 1435/13	08/10/2015	06/01/2016	4526/15	€ 2.433,66	€ 110,21	€ 634,40	€ 3.178,27
SABATINI Panfilo	202	no	lavoro	Bosco	concluso	CdS 1422/13	13/10/2015	16/01/2016	4435/15	€ 42.367,35	€ 1.692,47	€ 634,40	€ 44.694,22
TUMINI Stefano	202	no	lavoro	Bosco	concluso	CdS 1441/13	24/07/2015	22/10/2015	2406/15	€ 3.626,06	€ 176,99	€ 1.268,80	€ 5.071,85
MARTINI Marina	202	no	lavoro	Bosco	concluso	CdS 1420/13	16/07/2015	14/10/2015	3486/15	€ 33.838,90	€ 1.342,73	€ 1.268,80	€ 36.450,43
SALUTE Lorenzo	202	no	lavoro	Bosco	concluso	CdS 1431/13	06/08/2015	04/11/2015	3869/15	€ 30.462,88	€ 1.277,51	€ 634,40	€ 32.374,79
SCIOCCHETTI Mirta	202	no	lavoro	Bosco	concluso	CdSn 1437/13	06/08/2015	04/11/2015	3877/15	€ 15.905,60	€ 614,21	€ 634,40	€ 17.154,21
TOTALE COMPLESSIVO												€ 180.867,50	

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 1.....



fogli/facciate è conforme all'originale.

L'Aquila, il 03/04/2017.....

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Dott. Vittorio Tedeschi

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
21 APRILE 2017, N. 22

"Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti
da sentenze del Consiglio di Stato nn. 2406/15,
3486/15, 3869/15, 3877/15, 4434/15,
4435/15, 4526/15, 4674/15 emesse a seguito
di giudizio di ottemperanza, concernenti le
mancate liquidazioni delle indennità plus
orario spettanti al personale sanitario da parte
della Gestione Liquidatoria della ex ULSS di
Chieti" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non

hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/menu_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 23

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.90/10 del 21.3.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 23
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze: liquidazione e pagamento della somma complessiva di €

2.800,28 per spese di c.t.u. liquidate con decreto n. cron. 8014/2015 del 19 novembre 2015 del Presidente del Tribunale di L'Aquila per il giudizio Sigismondi Graziano e altri c/Regione Abruzzo e Regione Abruzzo Gestione liquidatoria ex ULSS di Chieti.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio già pagati della Regione Abruzzo derivanti da sentenze esecutive periodo 1.1.2015 - 31.12.2015 - per il valore complessivo di euro 2.800,28.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 1, hanno trovato copertura, per l'importo complessivo euro 2.800,28, nelle risorse allocate nella Missione 01, Programma 11, Titolo 1, Cap. 321901 recante "Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi" dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
21 APRILE 2017, N. 23

"Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti
da sentenze: liquidazione e pagamento della
somma complessiva di euro 2.800,28 per spese
di c.t.u. liquidate con decreto n. cron.
8014/2015 del 19 novembre 2015 del
Presidente del Tribunale di L'Aquila per il
giudizio Sigismondi Graziano e altri c/Regione
Abruzzo e Regione Abruzzo Gestione
liquidatoria ex ULSS di Chieti" (in questo stesso
Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web

"www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men u_leggivi_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);

- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
 3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
 4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 24

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.90/11 del 21.3.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 24

Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenze del Tribunale civile di L'Aquila nn. 131/14, 417/14, 418/14, 420/14 e 611/14.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio già pagati dalla Regione Abruzzo derivanti da sentenze esecutive pronunciate dal Tribunale civile di L'Aquila nn. 131/14, 417/14, 418/14, 420/14 e 611/14 per il valore complessivo di euro 15.960.703,43, così come specificato dettagliatamente nelle schede nn. DPE001/01 e DPE001/02 allegate alla presente legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti nell'articolo 1 hanno trovato copertura, per l'importo complessivo di euro 15.960.703,43, nelle risorse allocate nella Missione 10, Programma 2, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2015.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).



ALLEGATO come parte integrante alla delib-
berazione n. 010/C del 30 DIC 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Valenza)

SCHEDA N. DPE001/01

**Ricognizione
DEBITI FUORI BILANCIO**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
SERVIZIO di SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

DEBITO FUORI BILANCIO per pignoramenti promossi da alcune aziende di trasporto pubblico locale con riferimento ai saldi sui contributi di esercizio ex L.R. n. 62/83 e s.m.i. per gli anni dal 2003 al 2007 a seguito di apposite sentenze esecutive.

Tipologia del debito

- a) sentenze esecutive n. 131/14 del 12.02.2014, n. 417/14 del 21.04.2014, n. 418/14 del 22.04.2014 e n. 420/14 del 18.04.2014 – Organo: Tribunale di L'Aquila
- b) copertura di disavanzi di enti, società ed organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
Ente _____ disavanzo anno _____ di euro _____;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di cui alle società di alla lettera b);
Ente _____ anno _____ di euro _____;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
proced. espropri. _____ euro _____;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto alla nascita del debito

Le sentenze di che trattasi sono state emesse dal Tribunale civile di L'Aquila, acito da alcune aziende concessionarie della Regione Abruzzo per il servizio di trasporto pubblico locale, per il riconoscimento e la corresponsione dei saldi sui contributi di esercizio di cui alla Legge quadro nazionale n. 151/81 e di cui alla Legge regionale di recepimento della precedente n. 62/83. Il ricorso al Giudice civile da parte delle dette aziende consegue alla mancata individuazione e conseguente corresponsione, da parte di questa Amministrazione, del quantum al titolo di che trattasi.



Nell'ipotesi di cui alla lettera c) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa:

1. Fornitore di beni e servizi /

Esecutore dell'opera o lavoro: _____

Ragione sociale _____

Sede _____ C.F. - P. Iva _____

2. Natura della fornitura o prestazione: _____

3. Funzione o servizio di competenza regionale per il quale è utilizzata: _____

4. Corrispettivo richiesto dal fornitore € _____

esente IVA

inclusa IVA

5. Accertamenti relativi all'effettivo espletamento della fornitura o prestazione: _____

6. Utilità ed arricchimento dell'Ente determinato dalla prestazione o fornitura ed accertati dal Responsabile: _____

corrispondenti ad una quota del _____ % del corrispettivo richiesto;

corrispondenti all'intero corrispettivo richiesto;

esente IVA

per cui viene proposto il pagamento di € _____

inclusa IVA

Modalità di finanziamento

Utilizzo Capitoli assegnato (anche ripartito su tre anni)

Anno	Codice	Cap.	Art.	Importo disponibile	Importo debito
2015	10002104.1346	181511	1	16.906.374,24=	€ 9.345.558,75=

Altre soluzioni (specificare) _____

Documentazione allegata

- Sentenze esecutive del Tribunale di l'Aquila n. 131/14 del 12.02.2014, n. 417/14 del 21.04.2014, n. 418/14 del 22.04.2014 e n. 420/14 del 18.04.2014.
- Determinazione dirigenziale di regolarizzazione contabile a seguito di pignoramento n. DPE001/02-III data 15.10.2015.



REGIONE ABRUZZO

ALLEGATO come parte integrante alla dell.
Dereazione n. 918/K del 3-0-BIC: 2016

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(non Disavanzo)

SCHEDA N. DPE001/02

**Ricognizione
DEBITI FUORI BILANCIO**

DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, TRASPORTI, MOBILITA', RETI E LOGISTICA
SERVIZIO di SUPPORTO ECONOMICO AMMINISTRATIVO

DEBITO FUORI BILANCIO per pagamento sorte capitale ed interessi legali di cui alla sentenza n. 611/14 del Tribunale civile di L'Aquila in favore della Curatela del fallimento "Mazziotti Bus S.r.l.", concessionario della Regione Abruzzo per il servizio di trasporto pubblico locale, con riferimento ai saldi sui contributi di esercizio ex L.R. n. 62/83 e s.m.l. per gli anni dal 1992 al 1997.

Tipologia del debito:

- a) sentenze esecutive n. 611/14 - Organo: Tribunale di L'Aquila
- b) copertura di disavanzi di enti, società ed organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
Ente _____ disavanzo anno _____ di euro _____;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di cui alle società di alla lettera b);
Ente _____ anno _____ di euro _____;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
proced. esprop. _____ euro _____;
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto all' nascita del debito:

La sentenza di che trattasi è stata emessa dal Tribunale civile di L'Aquila, adito dalla Curatela del fallimento "Mazziotti Bus S.r.l.", concessionario della Regione Abruzzo per il servizio di trasporto pubblico locale, per il riconoscimento e la corresponsione dei saldi sui contributi di esercizio di cui alla Legge quadro nazionale n. 151/81 e di cui alla Legge regionale di recepimento della precedente n. 62/83. Il ricorso al Giudice civile da parte delle detta Curatela consegue alla mancata accettazione, da parte della medesima, della proposta transattiva formulata dalla Regione Abruzzo.

CONSIGLIO REGIONALE ABRUZZO

COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

REGIONE ABRUZZO

Nell'ipotesi di cui alla lettera e) acquisizione di beni o servizi in assenza del preventivo impegno di spesa:

1. Fornitore di beni e servizi /
 Esecutore dell'opera o lavoro: _____
 Ragione sociale _____
 Sede _____ C.F. - P. Iva _____

2. Natura della fornitura o prestazione: _____

3. Funzione o servizio di competenza regionale per il quale è utilizzata: _____

4. Corrispettivo richiesto dal fornitore € _____ esente IVA
 _____ inclusa IVA

5. Accertamenti relativi all'effettivo espletamento della fornitura o prestazione: _____

6. Utilità ed arricchimento dell'Ente determinato dalla prestazione o fornitura ed accertati dal Responsabile:

 corrispondenti ad una quota del _____ % del corrispettivo richiesto;
 corrispondenti all'intero corrispettivo richiesto; esente IVA
 per cui viene proposto il pagamento di € _____ inclusa IVA

Modalità di finanziamento

Utilizzo Capitoli assegnato (anche ripartito su tre anni)


Anno	Codice	Cap.	Art.	Importo disponibile	Importo debito
2015	10002104.1346	181511	1	16.906.374,24=	€ 6.615.144,68=

Altre soluzioni (specificare) _____

Documentazione allegata

- Sentenza esecutiva del Tribunale di L'Aquila n. 611/14 del 21.06.2014.
- Determinazione dirigenziale di liquidazione ed autorizzazione al pagamento n. DPE001/01 in data 15.01.2016.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO
 La presente copia, formata da N. 4...
 fogli/facciate è conforme all'originale.
 L'Aquila, li 03/04/2017...
 IL RESPONSABILE
 UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO
 Dott. Valerio Turchi



La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"

CITATO DALLA LEGGE REGIONALE

21 Aprile 2017, N. 24

"Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti
da sentenze del Tribunale civile di L'Aquila nn.
131/14, 417/14, 418/14, 420/14 e 611/14"
(in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it".

I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di

rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 25

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.90/12 del 21.3.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 25
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza n. 39/2015 del Tribunale di Teramo.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti da sentenze esecutive per il valore complessivo di euro 8.100,00, così come specificato nella tabella 1 allegata alla presente legge.

Art. 2

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 1 trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 8.100,00, sulle risorse allocate nella Missione 13, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

Modalità di finanziamento

Utilizzo Capitoli assegnato (anche ripartito su tre anni)

Anno	Codice	Cap.	Art.	Importo disponibile	Importo debito
2016	1.04.01.01.000	81502	1	984.000	8.100

Altre soluzioni (specificare):

Documentazione allegata

Sentenza n.39/2015 del Tribunale Ordinario di Teramo

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO


La presente copia, formata da N. 3...

fogli/facciate è conforme all'originale.

L'Aquila, il 04/04/2017.....

IL RESPONSABILE
UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Dot. Valerio Toddei

AVZ 4



MODELLO C

SCHEDA N. _____

**Ricognizione
DEBITI FUORI BILANCIO**

M

DIPARTIMENTO *SALUTE E WELFARE*

SERVIZIO *CONTRATTI EROGATORI PRIVATI, SISTEMA DI REMUNERAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLA RETE TERRITORIALE E OSPEDALIERA*

DEBITO FUORI BILANCIO per rimborso prestazioni sanitarie, con accoglimento della domanda

Tipologia del debito:

- a) sentenza esecutiva
n. 39 del 2015 del Tribunale di Teramo
- b) copertura di disavanzi di enti, società ed organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
Ente _____ disavanzo anno _____ di euro _____;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di cui alle società di alla lettera b);
Ente _____ anno _____ di euro _____;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
proced. esprop. _____ euro _____
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.



Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto alla nascita del debito

La posizione debitoria della Regione Abruzzo, tra quelle indicate dall'art. 73 del D.Lgs 118/2011, si sostanzia per l'accoglimento della domanda proposta nella causa civile di primo grado, iscritta al n. RG 1895/2011.

L'azione promossa contro l'Azienda Sanitaria Locale di Teramo e congiuntamente contro la Regione Abruzzo si è sostanziata nella richiesta di rimborso per le spese derivanti da prestazioni di riabilitazione complessa, eseguita fuori regione e non riconosciuta dalla Azienda suddetta.

L'esito del contenzioso (sentenza n. 39/2015 del Tribunale Ordinario di Teramo) ha determinato il riconoscimento del diritto al rimborso per essere stata provata la sussistenza dei presupposti previsti dalla normativa "ivi compresi quelli di cui al DPCM LEA - Allegato 2B, che individua le prestazioni parzialmente escluse dai LEA, ossia quelle prestazioni che possono essere fornite ai cittadini solo a condizione che venga rispettato il principio dell'appropriatezza clinica...omissis e organizzativa...omissis".

Il totale degli oneri posti a carico, in solido, della Regione Abruzzo e della ASL di Teramo ammontavano, come da sentenza ad € 11.286,08.

La citata ASL ha provveduto a pagare una quota pari al 50% della somma liquidata in sentenza; la restante parte sarebbe di competenza della Regione Abruzzo, ipotizzando una medesima ripartizione degli oneri.

Tralasciando le considerazioni sulla correttezza della procedura seguita dalla ASL di Teramo, resterebbero da liquidare alla controparte € 6.736,53, pari al 50% di quanto liquidato in sentenza a cui vanno addizionati gli oneri aggiuntivi derivanti dall'atto di citazione per una spesa complessiva stimata di € 8.100.


Il Dirigente del Servizio

Dot. Antonio Forese



Il responsabile d'ufficio

dr.ssa Maddalena Tabasso




La presente copia è conforme all'originale
e il numero di fogli ...2... e di ...2...
Le copie, ciascuna, saranno depositate
nel file recante in chiaro «Regione Abruzzo
Dipartimento per la Salute e il Welfare»

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
21 APRILE 2017, N. 25

"Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti
da sentenza n. 39/2015 del Tribunale di
Teramo" (in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi

vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggив_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.
2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi

finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 26

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.90/13 del 21.3.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 26
Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti da sentenza esecutiva del TAR Abruzzo n. 166/2015 del 25.2.2015 e Ordinanza del TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24.6.2015.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1

(Riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche ed integrazioni, sono riconosciuti i debiti fuori bilancio della Regione Abruzzo derivanti da sentenze esecutive per il valore complessivo di euro 4.358,30, così come specificato dettagliatamente nella scheda n. 1 allegata alla presente legge.

Art. 2


(Norma finanziaria)

1. Gli oneri finanziari per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio previsti all'articolo 1, comma 1, trovano copertura, per l'importo complessivo di euro 4.358,30, sulle risorse allocate nella Missione 13, Programma 01, Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2016.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

REGIONE
ABRUZZO

MODELLO C

SCHEDA N. 1

**Ricognizione
DEBITI FUORI BILANCIO**

DIPARTIMENTO SALUTE E WELFARE

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE SOCIO - SANITARIA

DEBITO FUORI BILANCIO per sentenza del TAR Abruzzo L'Aquila n. 166/2015 del 25/02/2015 ed Ordinanza TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24/06/2015 - liquidazione compenso al Commissario ad Acta presso il PTA di Tagliacozzo (ASL 1 Avezzano Sulmona L'Aquila) per la somma complessiva di € 17.433,18.

Ai sensi delle menzionate pronunce TAR, il suddetto compenso deve essere corrisposto per il 50% dai ricorrenti, e per il 50% dalle Amministrazioni intimate, ovvero la ASL 1 Avezzano - Sulmona - L'Aquila e la Regione Abruzzo; e pertanto la Regione Abruzzo è obbligata nella misura di ¼ del suddetto compenso complessivo, pari a € 4.358,30.

Tipologia del debito

- a) sentenza esecutiva
n. 166/2015 del 25/02/2015 e Ordinanza n. 568/15 del 24/06/2015 Organo: TAR Abruzzo L'Aquila
- b) copertura di disavanzi di enti, società ed organismi controllati o comunque dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
Ente _____ disavanzo anno _____ di euro _____
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di cui alle società di alla lettera b);
Ente _____ anno _____ di euro _____
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
proced. esprop. _____ euro _____
- e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

Breve relazione sulle motivazioni che hanno condotto alla nascita del debito

Nell'ambito della complessa vicenda processuale amministrativa relativa alla riconversione del Presidio Ospedaliero di Tagliacozzo, ora Presidio Territoriale Assistenziale, a seguito dei provvedimenti aziendali attuativi del Programma Operativo 2010 di gestione commissariale della Sanità della Regione Abruzzo, è stata liquidata a favore del Sig. Stefano Di Stefano la somma complessiva di € 17.433,18, per le attività svolte in qualità di Commissario ad Acta presso il suddetto PTA di Tagliacozzo,

ALLEGATO come parte integrante alla deliberazione n. 55/C del 13 FEB. 2017

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Avv. Daniela Volianza)



Ai sensi delle menzionate pronunce TAR, il suddetto compenso deve essere corrisposto per il 50% dai ricorrenti, e per il 50% dalle Amministrazioni intimate, ovvero la ASL 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila e la Regione Abruzzo; e pertanto la Regione Abruzzo è obbligata nella misura di ¼ del suddetto compenso complessivo, pari a € 4.358,30

Modalità di finanziamento

Utilizzo Capitoli assegnato (anche ripartito su tre anni)

Anno	Codice	Cap.	Art.	Importo disponibile	Importo debito
2016	1.04.01.01.000	81502	1	€ 984.000,00	€ 4358,30

Altre soluzioni (specificare) _____

Documentazione allegata

Sentenza del TAR Abruzzo L'Aquila n. 166/2015 del 25/02/2015 ed Ordinanza TAR Abruzzo n. 568/2015 del 24/06/2015.

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO

La presente copia, formata da N. 2.....



fogli/facciate è conforme all'originale.

L'Aquila, il 31/01/2017.....

IL RESPONSABILE

UFFICIO SEGRETERIA CONSIGLIO

Dot. Valerio Teddel

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA
PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO
73 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO
2011, N. 118 "Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
locali e dei loro organismi, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"
CITATO DALLA LEGGE REGIONALE
21 APRILE 217, N. 26

"Riconoscimento debiti fuori bilancio derivanti
da sentenza esecutiva del TAR Abruzzo n.
166/2015 del 25.2.2015 e Ordinanza del TAR
Abruzzo n. 568/2015 del 24.6.2015" (in questo
stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011, N. 118

Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Art. 73

(Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni)

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:
 - a) sentenze esecutive;
 - b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
 - c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
 - d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
 - e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.
3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.
4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

ATTO DI PROMULGAZIONE N. 27

VISTO l'art. 121 della Costituzione come modificato dalla Legge Costituzionale 22 novembre 1999 n. 1;

VISTI gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale;

VISTO il verbale del Consiglio Regionale n.90/14 del 21.3.2017

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

LEGGE REGIONALE 21 APRILE 2017, N. 27

Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti.

E ne dispone la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 38 e 41 della Costituzione, ed in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 7 dello Statuto regionale, promuove e sostiene le politiche di protezione sociale legate al mondo del lavoro.
2. La Regione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 28 gennaio 2016, n. 11 e all'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), riconosce la clausola sociale di cui all'articolo 3, quale misura volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'uniformità dei trattamenti contrattuali e ad assicurare i diritti acquisiti dai lavoratori.

Art. 2 (Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione rispetto alle procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi indette dalla Regione, dagli enti da essa dipendenti, economici e non, dai consorzi a partecipazione regionale, dalle agenzie ed aziende regionali nonché dalle società controllate dalla Regione.
2. Le disposizioni di cui alla presente legge trovano applicazione anche rispetto alle procedure per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi indette dagli enti locali o dalle società controllate dagli stessi, nelle ipotesi in cui utilizzino i fondi regionali ed europei o attuano deleghe della regione.

Art. 3

(Clausola sociale per la tutela dei livelli occupazionali)

1. I soggetti di cui all'articolo 2 inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e nelle condizioni di contratto per l'affidamento dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi, clausole espresse che prevedano l'obbligo, per le società e imprese aggiudicatrici che subentrino ad altra società o impresa nel lavoro o nel servizio, di:
 - a) assorbire il personale adibito all'esecuzione del lavoro o allo svolgimento del servizio oggetto dell'affidamento, risultante negli organici al momento della pubblicazione del bando di gara o avviso, mantenendo i diritti acquisiti sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, ivi compresi le qualifiche e gli inquadramenti in atto e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;
 - b) applicare i contratti collettivi nazionali di settore, di sistema, individuali e di secondo livello sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, salvo nuova contrattazione successiva tra le parti sociali.
2. Le previsioni di cui al comma 1 trovano applicazione, nel rispetto dell'articolo 41 della Costituzione, compatibilmente con la gestione efficiente dei lavori e servizi da affidare ed in armonia con la libera organizzazione d'impresa prescelta dall'imprenditore subentrante e fatte salve, comunque ove più favorevoli, le previsioni della contrattazione collettiva.

Art. 4

(Modifica all'articolo 1 della L.R. 4/2017)

1. La lettera a) del comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 2017, n. 4 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti) è sostituita dalla seguente:
 - "a) alla "Fase E - Approvazione" le parole "entro 150 giorni dall'approvazione dell'atto regionale di individuazione della

nuova zonizzazione distrettuale" sono sostituite con le parole "entro il 30 settembre 2017, precisando che dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, gli Ambiti Distrettuali Sociali, di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, garantiscono i servizi di cui al nuovo Piano distrettuale sociale o i servizi in corso di svolgimento subentrando, se necessario, nella titolarità delle posizioni gestionali e dei connessi rapporti giuridici non ancora conclusi, secondo i principi e le norme in materia di successione delle persone giuridiche, con copertura della spesa secondo criteri e modalità previste dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016";.

Art. 5

(Modifica all'articolo 1 della L.R. 23/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 23 (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39) le parole "entro quarantotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro sessanta mesi".

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo in versione Telematica (BURAT).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "Bollettino Ufficiale della Regione".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 21 aprile 2017

IL PRESIDENTE
Dott. Luciano D'Alfonso

TESTI
DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE
COORDINATI
CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA
21 APRILE 2017, N. 27

"Disposizioni in materia di tutela dei livelli occupazionali nel territorio regionale e ulteriori disposizioni urgenti"
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

Avvertenza

I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche sono evidenziate in grassetto. Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.

I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.

I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/men_u_leggiv_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

LEGGE REGIONALE 2 AGOSTO 2016, N. 23
Modifica all'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere).

Art. 1
(Modifica alla L.R. 39/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2015, n. 39 (Modifica all'articolo 8 della L.R. 2 dicembre 2011, n. 41 (Disposizioni per l'adeguamento delle infrastrutture sportive, ricreative e per favorire l'aggregazione sociale nella città di L'Aquila e degli altri comuni del cratere)), le parole "entro trentasei mesi" sono sostituite dalle parole "**entro sessanta mesi**".

LEGGE REGIONALE 12 GENNAIO 2017, N. 4
Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative, disposizioni in materia sanitaria e ulteriori disposizioni urgenti.

Art. 1
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e ulteriori disposizioni urgenti)

(Omissis)

15. Al Piano Sociale Regionale 2016/2018, approvato con deliberazione di Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016, a pag. 88 paragrafo III.2 "Il processo di formazione del Piano Sociale di ambito

distrettuale integrato" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) **alla "Fase E - Approvazione" le parole "entro 150 giorni dall'approvazione dell'atto regionale di individuazione della nuova zonizzazione distrettuale" sono sostituite con le parole "entro il 30 settembre 2017, precisando che dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017, gli Ambiti Distrettuali Sociali, di cui alla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/3 del 9 agosto 2016, garantiscono i servizi di cui al nuovo Piano distrettuale sociale o i servizi in corso di svolgimento subentrando, se necessario, nella titolarità delle posizioni gestionali e dei connessi rapporti giuridici non ancora conclusi, secondo i principi e le norme in materia di successione delle persone giuridiche, con copertura della spesa secondo criteri e modalità previste dalla deliberazione di Consiglio regionale n. 70/4 del 9 agosto 2016";**
- b) alla "Fase F - Efficacia del Piano" le parole "entro 60 giorni" sono sostituite dalle parole "entro 30 giorni".

(Omissis)

Riferimenti normativi

Il testo degli **articoli 2, 3, 4, 38 e 41 della Costituzione della Repubblica italiana**, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 38

Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

L'assistenza privata è libera.

Art. 41

L'iniziativa economica privata è libera.

Non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.

La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Il testo del comma 10 dell'articolo 11 della legge 28 gennaio 2016, n. 11 (Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26

febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 1

(Omissis)

10. In caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, il rapporto di lavoro continua con l'appaltatore subentrante, secondo le modalità e le condizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e vigenti alla data del trasferimento, stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. In assenza di specifica disciplina nazionale collettiva, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto adottato sentite le organizzazioni datoriali e sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, definisce i criteri generali per l'attuazione del presente comma. Le amministrazioni pubbliche e le imprese pubbliche o private che intendono stipulare un contratto di appalto per servizi di call center devono darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali e alle strutture territoriali delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

(Omissis)

Il testo dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),

vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 50

(Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi)

1. Per gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti possono inserire, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. I servizi ad alta intensità di manodopera sono quelli nei quali il costo della manodopera è pari almeno al 50 per cento dell'importo totale del contratto.

Il testo degli articoli 5 e 7 dello Statuto della Regione Abruzzo, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:

Art. 5

(La garanzia dei diritti)

1. La Regione rifiuta ogni forma di discriminazione legata ad ogni aspetto della condizione umana e sociale ed è impegnata nel rispetto e nella promozione dei diritti dei cittadini previsti dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalle Convenzioni Internazionali, attraverso la legislazione, l'amministrazione e le altre forme di tutela indicate dallo Statuto.
2. La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione come presupposto dell'esercizio della democrazia e garantisce i diritti degli utenti.

Art. 7

(L'ordinamento sociale ed economico)

1. La Regione promuove il diritto al lavoro e la qualità della vita, garantisce la salute

- e la sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro, tutela i consumatori anche attraverso i sistemi di garanzia della sicurezza alimentare; riconosce il valore fondamentale della famiglia come luogo di promozione sociale di sviluppo e tutela della persona; contribuisce con adeguate misure alla tutela della maternità e dell'infanzia; promuove interventi qualificati e mirati di politica culturale, educativa, economica e sociale per un proficuo dialogo tra generazioni e per la crescita morale delle nuove generazioni.
2. La Regione tutela gli anziani, i disabili e tutti i cittadini a rischio di esclusione sociale e garantisce loro una esistenza libera e dignitosa; persegue l'obiettivo di assicurare a tutti il diritto all'abitazione; contrasta la povertà e l'esclusione sociale.
 3. Il mantenimento e la garanzia dell'omogeneità economica, sociale e giuridica sono condizioni essenziali dell'azione della Regione, che verifica preventivamente la sostenibilità e l'impatto sociale delle proprie leggi e dei piani, programmi e provvedimenti esecutivi dalla stessa promossi.
 4. La Regione persegue il riequilibrio sociale ed economico in favore delle aree montane ed interne, assumendo adeguate iniziative.
 5. La Regione tutela la dignità e la sicurezza del lavoro in tutte le sue forme e contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale; valorizza l'imprenditoria e promuove il ruolo delle professioni intellettuali; incentiva il risparmio e gli investimenti; cura lo sviluppo delle attività agricole salvaguardando la salubrità degli alimenti; promuove la cooperazione come strumento di democrazia economica di sviluppo sociale.
 6. La Regione cura il costante rapporto con le comunità dei cittadini abruzzesi nel mondo, di cui tutela le iniziative e le attività e ne favorisce la rappresentanza per la loro promozione economica e culturale; sostiene l'assistenza dei corregionali in condizioni di disagio o che intendano rientrare in Patria.
-
7. La Regione persegue l'accoglienza solidale delle persone immigrate e ne promuove l'integrazione sociale in base ai principi del pluralismo delle culture.



**Dipartimento della Presidenza e
Rapporti con l'Europa**

**Servizio assistenza atti del Presidente
e della Giunta Regionale**

Centralino 0862 3631 Tel.
0862 36 3217/ 3206

Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>
e-mail: bura@regione.abruzzo.it
Pec: bura@pec.regione.abruzzo.it